RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

art. 4 commi 1 e 2 D.Lgs n. 241/1997

+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 157 del 19.12.2019

Il DL n. 124/2019, con l'articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis recante "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera". In particolare, in caso di appalto/affidamento e subappalto viene reintrodotta tra committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice la **resposabilità solidale per le ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Ai sensi del nuovo articolo 17- bis del D.Lgs n. 241/1997, i soggetti di cui all'art. 23, comma 1 del DPR n. 600/1973 (**sostituti d'imposta**), residenti in Italia,

- che affidano a un'impresa il compimento di **una o più opere** o di **uno o più servizi** di importo **complessivo annuo superiore a euro 200.000,**
- tramite contratti di **appalto**, **subappalto, affidamento** a soggetti consorziati o **rapporti negoziali comunque denominati** caratterizzati da prevalente **utilizzo di manodopera** presso le **sedi di attività del committente** con l'utilizzo di **beni strumentali** di **proprietà del committente** o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenuti a **richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, **copia delle deleghe di pagamento** (Mod. F24) relative al versamento delle **ritenute**.

- su **redditi di lavoro dipendente** (art. 23 DPR n. 600/1973), su **redditi di lavoro assimilato** a quello di lavoro dipendente (art. 24 DPR n. 600/1973), nonché di **Addizionale regionale** (art. 50, comma 4, D.Lgs n. 446/1997) **e comunale** (art. 1, comma 5, D.Lgs n. 360/1998) all'IRPEF,
- trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, **ai lavoratori** direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con **distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL n. 124/2019 le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2020.**

ANALOGIE CON IL PASSATO

Tale disciplina non va considerata una novità assoluta, poichè analoga previsione normativa era stata prevista con l'rt. 35 co 28 del DL 223/2006, successivamente abrogata dall'art. 28 comma 1 D. Lgs 175/2014,

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

che al comma 3 aveva sostituito la solidarietà con l'introduzione di uno scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate.
Sul punto, la Relazione illustrativa del citato decreto chiarisce che tale collaborazione ha dimostrato di **non essere sufficiente** a porre rimedio all'omesso versamento delle ritenute fiscali.
Per tale ragione, attraverso la norma inserita nell'art. 4 del D.L. 124/2019, il legislatore si prefigge di limitare i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici e subappaltatrici: viene, infatti, introdotta non tanto una "responsabilità solidale" tra imprese appaltatrici e subappaltatrici e committente, quanto piuttosto un meccanismo di "**reciproco controllo**" che preveda a carico di entrambe le parti coinvolte condotte attive al fine di garantire il versamento delle ritenute. In altri termini, il legislatore, rispetto alla disciplina del passato, sembra aver modificato quei profili della norma che in passato ne avevano determinato l'abrogazione.
Nella sostanza, viene previsto che ogniqualvolta il committente a**ffidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera,** dovrà controllare che **le ritenute sui redditi di lavoro indipendente e assimilato**, incluse quelle per le addizionali regionali e comunali, vengano regolarmente versate.

SOGGETTI OBBLIGATI:
Ai sensi del nuovo articolo 17-bis, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997, le nuove disposizioni riguardano
i soggetti di cui all'art. 23, comma 1 del DPR n. 600/1973. In particolare si tratta dei seguenti sostituti d'imposta:

- gli enti pubblici e privati e società indicati nell'art. 73, comma 1 del TUIR (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società);
- Le società ed associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR (società di persone, società di fatto associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, società di armamento, imprese familiari);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
- il condominio.

Preme ribadire che i predetti sostituti d'imposta/committenti sono soggetti all'applicazione delle nuove disposizioni **limitatamente** alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d labour intensive) presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.

TERMINI DI INVIO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO E DELLE INFORMAZIONI AL COMMITTENTE:
Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici

- al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle stesse,
- **entro i 5 giorni lavorativi successivi** al termine previsto dall'articolo 18, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate);

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

devono **trasmettere** al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- le **deleghe di pagamento** (Mod. F24);
- un e**lenco nominativo di tutti i lavoratori,** identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio

– delle **ore di lavoro prestate** da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

– dell'**ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

– delle r**itenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Ai sensi del comma 7 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori e dettaglio delle ore prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute effettuate) che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da parte del committente.

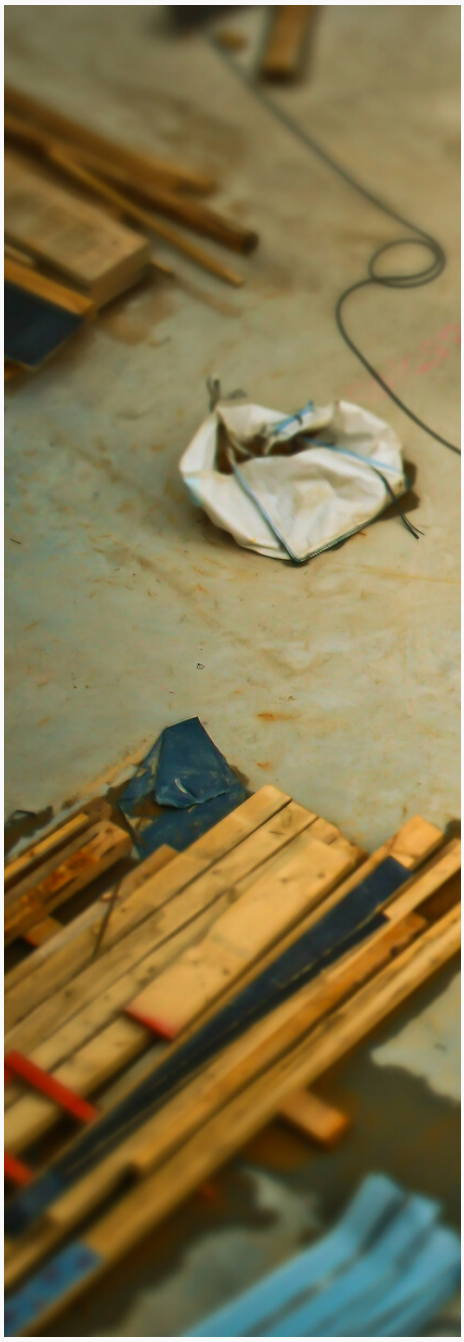

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE:

Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, qualora alla data di previsto invio al committente delle deleghe di pagamento e delle informazioni previste,

- sia maturato da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, e
- l'impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici

– **non** abbiano **trasmesso** al committente le **deleghe di pagamento** e le **informazioni** relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, **ovvero**

– risulti **l'omesso o insufficiente versamento** delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

il **committente** deve

- **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi** maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria

– sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero

– per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

- darne **comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate** territorialmente competente nei suoi confronti, entro **novanta giorni.**

In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

Ai sensi del comma 4 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti in capo al committente dal medesimo art. 17-bis, in relazione alla

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

- **richiesta** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici di **copia delle deleghe di pagamento** - Mod. F24 e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio (comma 1),
- **sospensione del pagamento dei corrispettivi** in caso di **mancata trasmissione** da parte dell'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori ovvero di **omesso/insufficiente versamento delle ritenute,** rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall'impresa (comma 3),

Il **committente** è obbligato al

- **pagamento** di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché
- al tempestivo **versamento delle ritenute,** senza possibilità di compensazione.

Si ricorda che l'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice in caso di

- mancata effettuazione delle ritenute al lavoratore, è soggetta ad una sanzione pecuniaria pari al **20% dell'ammontare di ritenute** non trattenuto (art. 14, D.Lgs n. 471/1997);
- omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate, è passibile della sanzione amministrativa pari al **30% delle somme non versate** o versate oltre le prescritte scadenze (art. 13, D.Lgs n. 471/1997).

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA':

Ai sensi del comma 5 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, la nuova disciplina **non** si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano, allegando la **relativa certificazione** (una sorta di DURC fiscale), al committente la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

- essere in **attività da almeno tre anni,** in **regola con gli obblighi dichiarativi** e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **non** avere **iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la **certificazione** (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese **dall'Agenzia delle Entrate**.

La certificazione ha **validità 4 mesi dalla data del rilascio.**

+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)